

Per l'anno 2011 si segnala inoltre:

- *Esenzione dall'accisa per gli autoproduttori di energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh (art. 52, comma 3, lett. f) del D.2Lgs. n. 504/1995).*

Per usufruire dell'esenzione dall'accisa, gli autoproduttori di energia elettrica, che ne abbiano fatto impiego in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh, devono trasmettere all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui si sia verificato il predetto consumo, i dati relativi al mese precedente.